

**Martedì 29 Giugno 1999**

**alle ore 17**

**639<sup>a</sup> Seduta Pubblica**

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

**I. Interpellanza e interrogazione** (*testi allegati*).

**II. Seguito della discussione dei disegni di legge:**

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1999, n. 119, recante proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (*Approvato dalla Camera dei deputati*). **(4046)**
- SPECCHIA ed altri. – Proroga dei termini per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale. **(4026)**
- *Relatore* GIOVANELLI (*Relazione orale*).

**INTERPELLANZA SULL'INSERIMENTO  
DELLA LAGUNA DI VENEZIA  
NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE DI RAMSAR**

SARTO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

(2-00497)

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 13 marzo 1976 ha ratificato per l'Italia la «Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come *habitat* degli uccelli acquatici», firmata per la prima volta a Ramsar il 2 febbraio 1971; da quella data il nostro paese ha designato 47 zone umide di importanza internazionale, tra le quali nel febbraio 1989 la «Valle Averte» nella parte meridionale della laguna di Venezia;

(10 marzo 1998)

che la corretta applicazione di tale convenzione, utilizzata come strumento addizionale ed integrativo dell'istituzione di aree protette, potrebbe aiutare a risolvere i gravi problemi che si incontrano nella protezione delle zone umide; è infatti difficile istituire aree protette su vaste aree anche in contesti molto antropizzati;

che il concetto di area Ramsar previsto dalla citata convenzione come zona nella quale applicare criteri e azioni di conservazione ecologica e di un «uso sostenibile» – che può comprendere anche numerose attività umane – è nato proprio per conciliare la conservazione con la condizione antropizzata di molte zone umide del mondo; in Italia, tuttavia, la designazione di zona Ramsar è avvenuta nella maggior parte dei casi solo successivamente all'applicazione delle misure di tutela, venendo così ad assumere un significato di suggello e di conferma della necessità di forme di conservazione integrale, ma perdendo la funzione fondamentale di garantire la conservazione dei siti realmente più vasti e più importanti per valore naturalistico e ambientale;

che con una superficie di circa 55.000 ettari la laguna di Venezia è la più vasta zona umida italiana e una delle più importanti dell'intero bacino del Mediterraneo; si tratta di un'area di alto valore ambientale dove maggiormente si intersecano attività antropiche e una varietà di interessi economici, storico-culturali, scientifici e ricreativi; basti pensare alla presenza della stessa città di Venezia al centro della più estesa e complessa zona umida italiana;

che mai come in questo caso si sente l'esigenza di una programmazione unitaria per conservare i grandi valori di questa laguna abitata e per regolamentare le diverse attività antropiche, esigenza che coincide con quanto indicato nelle linee guida per l'individuazione dei siti da proteggere della Raccomandazione C.4.2 adottata dalla Conferenza delle parti contraenti della Convenzione di Ramsar a Montreux (1990); questa introduce il concetto di «unità ecologica», adottato in seguito per individuare i confini delle aree Ramsar; la condizione necessaria per la definizione di un modello funzionale di gestione e di conservazione della laguna di Venezia è che l'inclusione nella Convenzione di Ramsar venga intesa come un maggiore impegno alla pianificazione integrata delle attività an-

tropiche mirata al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ecosistema:

che la laguna di Venezia risponde ai requisiti di importanza a livello internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar; infatti perchè un'area venga riconosciuta tale deve ospitare regolarmente almeno 20.000 uccelli acquatici oppure almeno l'1 per cento della popolazione di una qualsiasi specie di uccello acquatico, in qualsiasi periodo del suo ciclo biologico annuale; in base ai censimenti effettuati dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica e dall'amministrazione provinciale di Venezia, la laguna di Venezia ha ospitato 74.642 uccelli acquatici nell'inverno 1992-93, 100.048 nell'inverno 1993-94, 120.925 nell'inverno 1994-95, 122.775 nell'inverno 1995-96 e 99.890 nell'inverno 1996-97 (in media 103.656 individui); complessivamente sono state censite 69 specie appartenenti a 11 famiglie e tra queste hanno superato il criterio dell'1 per cento in almeno 4 dei 5 censimenti lo svasso piccolo, l'airone bianco maggiore, il mestolone, la folaga e il piovanello pancianera;

che la laguna, pertanto, riveste importanza internazionale per almeno sei validi motivi, ciascuno dei quali è sufficiente da solo a richiedere l'applicazione delle misure di protezione previste dalla Convenzione di Ramsar: l'ampia distribuzione delle specie interessate (come per esempio lo svasso piccolo in laguna aperta, il piovanello pancianera su velme e barene, il mestolone e la folaga nelle valli da pesca) indica che solo una gestione unitaria di tutta la laguna di Venezia può essere considerata una misura adeguata alla salvaguardia di questo immenso patrimonio naturalistico e ambientale;

che il pur lodevole inserimento a «macchie di leopardo» di singole parti della laguna nella Convenzione di Ramsar non riconosce l'unitarietà dell'ecosistema e di questo straordinario paesaggio;

che è importante ricordare che anche in sede di programmazione del territorio a livello regionale la laguna di Venezia è stata considerata di enorme valore e interesse; infatti, la laguna è tra le aree individuate a norma dell'articolo 28 della legge regionale n. 40 del 16 agosto 1980 e ai sensi del PALAV (Piano d'area per la laguna e l'area veneziana) per l'istituzione di un parco regionale, per il quale è stata presentata in consiglio regionale del Veneto anche una proposta di legge popolare; anche il progetto preliminare di PTP approvato dal consiglio della provincia di Venezia definiva perimetrazione e criteri per il parco; inoltre, a livello mondiale, la città di Venezia e l'intera laguna sono presenti nella lista UNESCO «World Heritage Sites» e sono incluse nella lista dei «100 siti storici di interesse mediterraneo» approvata dalle parti contraenti del piano d'azione per il Mediterraneo (PAM) in applicazione della Dichiarazione di Genova del 1985; a livello nazionale quasi tutta l'intera superficie della laguna è stata tutelata paesisticamente dalla legge n. 431 del 1985 e la legislazione speciale per Venezia considera la salvaguardia della città e dell'ecosistema lagunare di preminente interesse nazionale;

che lo stesso Ministero dell'ambiente definisce, nel catalogo delle zone umide, che «il sistema lagunare, che comprende il sito Ramsar di Valle Averte, è di eccezionale importanza per l'avifauna acquatica; aironi, anatidi, rallidi e limicoli frequentano l'area con elevati contingenti durante tutto l'arco dell'anno, trovandovi spesso le condizioni ottimali per la nidificazione. L'unicità e l'omogeneità di tale zona necessi-

tano di un unico strumento di conservazione e di un appropriato ed efficiente organismo di gestione. L'intera laguna di Venezia è già stata individuata dal Piano territoriale regionale di coordinamento della regione Veneto, approvato con la legge regionale n. 6 del 31 gennaio 1989, come Parco naturale regionale, ma sarebbe auspicabile l'istituzione di un parco nazionale. All'interno di questo Parco sono state individuate e descritte alcune delle zone con gli aspetti naturalistici, legati in special modo alla componente faunistica, meritevoli di particolari considerazioni.»;

che quello che Bacone definiva come l'ideale dell'arte, «Ars est homo additus naturae», sembra essersi in sostanza realizzato in questa laguna abitata, ove sia l'ecosistema e la natura sia i valori storico-artistici e ambientali costruiti dall'umanità durante i secoli raggiungono livelli di eccellenza;

che perchè questo patrimonio dell'umanità, che ha subito proprio nel nostro secolo gravissimi squilibri e compromissioni, possa essere riconosciuto, conservato e curato in modo unitario, anche il suo inserimento complessivo nella Convenzione di Ramsar costituisce una premessa e un impegno fondamentale per il presente e per il futuro;

che la LIPU ha inviato al Ministero una proposta di perimetrazione unitaria per inserire globalmente la laguna nella Convenzione di Ramsar,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che l'attuale programma del Ministero di inserimento nella Convenzione di Ramsar di singole zone della laguna, così come previsto nella deliberazione del 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette, sia carente e limitativo e non corrisponda alla effettiva presenza dell'avifauna documentata in particolare nelle analisi promosse dalla provincia di Venezia in collaborazione con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica;

se non si ritenga, così come auspicato dallo stesso Ministero nel succitato catalogo delle zone umide, di inserire nella Convenzione di Ramsar unitariamente l'intero ambito lagunare.

**INTERROGAZIONE SUL LICENZIAMENTO  
DEL SIGNOR PASQUALE SETTANGELO  
DA PARTE DELL'ENEL**

NOVI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – (3-02931)  
Premesso: (Già 2-00756)  
che l'Enel ha licenziato il segretario regionale dell'UGL campana, Pasquale Settangelo, che aveva denunciato il clientelismo della Wind; (23 giugno 1999)  
che le stesse pratiche clientelari erano state evidenziate alcuni mesi fa dalla CGIL;  
che la società Wind è venuta meno a tutti gli impegni presi circa la localizzazione delle sue strutture produttive a Napoli Est;  
che la società viola quotidianamente l'articolo 4 della Costituzione;  
che, a parere dell'interpellante, tanta, quotidiana arroganza si spiega proprio con le assunzioni clientelari denunciate dal sindacalista Pasquale Settangelo;  
che grazie a queste regalie clientelari la Wind si sarebbe assicurata il padrinato politico dell'amministrazione comunale di Napoli e di politici dell'Ulivo,  
si chiede di sapere quali misure si intenda adottare per imporre alla Wind il rispetto dello statuto dei lavoratori.





